

REGOLAMENTO
DI
POLIZIA URBANA

INDICE

Titolo 1° - Disposizioni Generali.

Art. 1	- Disciplina dei servizi di Polizia Urbana	pag. 1
Art. 2	- Direzione ed esecuzione dei servizi di Polizia	pag. 1
Art. 3	- Richiesta e rilascio di concessioni e autorizzazioni	pag. 1
Art. 4	- Ostensibilità e validità dei titoli	pag. 2
Art. 5	- Sospensione, revoca e decadenza dei titoli	pag. 3

Titolo II° - Occupazione del suolo pubblico o privato

Art. 6	- Divieto di occupare il suolo pubblico	pag. 3
Art. 7	- Domande per l'occupazione del suolo pubblico	pag. 4
Art. 8	- Occupazioni permanenti e temporanee	pag. 4
Art. 9	- Concessione di occupazioni permanenti	pag. 4
Art. 10	- Occupazione del suolo pubblico per l'esercizio del commercio ambulante	pag. 4
Art. 11	- Occupazione del suolo pubblico, o di pubblico transito, per lavori edili e di manutenzione	pag. 4
Art. 12	- Occupazione del suolo pubblico – diniego	pag. 5
Art. 13	- Divieti e obblighi per i titolari di autorizzazioni e concessioni per l'occupazione del suolo pubblico	pag. 5
Art. 14	- Installazione di tende solari	pag. 5
Art. 15	- Installazione di insegne, targhe, vetrine e striscioni pubblicitari	pag. 6
Art. 16	- Collocamento di tavoli, sedie, piante e merci	pag. 6
Art. 17	- Esposizione di derrate all'esterno dei negozi	pag. 7

Titolo III° - Nettezza, decoro e ordine nel centro abitato.

Art. 18	- Disposizioni generali	pag. 7
Art. 19	- Pulizia delle aree date in concessione e delle aree antistanti negozi ed esercizi pubblici	pag. 7
Art. 20	- Estirpamento dell'erba, cura delle siepi, piante.	pag. 7
Art. 21	- Atti contrari al decoro e alla decenza	pag. 8
Art. 22	- Manutenzione degli edifici	pag. 8
Art. 23	- Deturpamento di edifici pubblici e privati	pag. 8
Art. 24	- Distribuzioni di manifesti	pag. 9
Art. 25	- Cartelli, iscrizioni, targhe e lapidi	pag. 9
Art. 26	- Lavori e attività Artigianali sul suolo pubblico	pag. 9
Art. 27	- Lavatura, esposizione di biancheria e panni	pag. 9
Art. 28	- Battitura di panni e tappeti	pag. 9
Art. 29	- Pulizia di anditi, vetrine, negozi, esercizi commerciali e abitazioni	pag. 10
Art. 30	- Manutenzione e uso degli scarichi pubblici e privati	pag. 10

Art. 31	- Deposito e asporto dei rifiuti solidi urbani	pag. 10
Art. 32	- Trasporto di letame, materiale di espurgo e maleodorante	pag. 10
Art. 33	- Trasporto di materiale di facile dispersione	pag. 11
Art. 34	- Sgombero della neve e delle formazioni di ghiaccio	pag. 11
Art. 35	- Scarico di residui di costruzioni e riparazioni	pag. 11
Art. 36	- Emissioni di fumo ed esalazioni – polvere	pag. 12
Art. 37	- Altri atti vietati	pag. 12
Art. 38	- Caravan, autocaravan, tende e accampamenti	pag. 13

Titolo IV° - Quietè e sicurezza nel Centro Abitato

Art. 39	- Disposizioni di carattere generale	pag. 13
Art. 40	- Cortei, cerimonie, riunioni e manifestazioni	pag. 13
Art. 41	- Custodia e detenzioni di cani e altri animali	pag. 13
Art. 42	- Circolazioni di cani in luoghi pubblici o aperti al pubblico	pag. 14
Art. 43	- Cattura dei cani ed altri animali	pag. 14
Art. 44	- Molestie agli animali	pag. 14
Art. 45	- Rumori e suoni nelle abitazioni i locali	pag. 14
Art. 46	- Impianto e uso di macchinari	pag. 15
Art. 47	- Segnalazione sonore, sirene e campane	pag. 15
Art. 48	- Disposizioni sonore di allarme	pag. 15
Art. 49	- Attività rumorose vietate	pag. 16
Art. 50	- Attività professionale rumorose e incommode	pag. 16
Art. 51	- Rilevamento e repressione delle attività rumorose	pag. 16
Art. 52	- Mestieri girovaghi	pag. 17
Art. 53	- Trasporto di oggetti	pag. 17
Art. 54	- Circolazione trasporto di animali pericolosi	pag. 17
Art. 55	- Depositi di cicli, carrozzelle e carriole	pag. 17
Art. 56	- Rovinio di parti o accessori di fabbricati	pag. 17
Art. 57	- Collocamento di oggetti di ornamento e di cose mobili in luoghi privati	pag. 17
Art. 58	- Protezione in occasione di lavori	pag. 18
Art. 59	- Protezioni di pozzi, cisterne, scavi e fosse	pag. 18
Art. 60	- Apertura di botole e chiusini	pag. 18
Art. 61	- Pitture e verniciature fresche	pag. 18
Art. 62	- Esposizioni	pag. 18
Art. 63	- Installazione di tralicci, gru ed altri impianti di sollevamento	pag. 19
Art. 64	- Carichi sospesi	pag. 19
Art. 65	- Recinzioni	pag. 19
Art. 66	- Luminarie e cavi elettrici	pag. 19
Art. 67	- Uso e manomissione di segnali	pag. 19
Art. 68	- Detenzione e deposito di materiale infiammabili	pag. 19
Art. 69	- Contatori del gas e bombole	pag. 20
Art. 70	- Indicazione del recapito di persone per casi di emergenza	pag. 20
Art. 71	- Altri divieti per la prevenzione di incendi ed esplosioni	pag. 20
Art. 72	- Uso delle risorse idriche potabili	pag. 21

Titolo V° - Commercio fisso e ambulante – Esercizi Pubblici

Art. 73	- Obbligo di vendita	pag. 21
Art. 74	- Condizioni dei locali e delle attrezzature di vendita	pag. 21
Art. 75	- Indicazioni del peso delle merci	pag. 21
Art. 76	- Disposizione dei prezzi	pag. 22
Art. 77	- Carta da involgere	pag. 22
Art. 78	- Limiti per il commercio ambulante senza posto fisso	pag. 22
Art. 79	- Contegno degli Esercenti il commercio	pag. 22

Titolo VI° - Norme di procedura per l'accertamento delle trasgressioni e per l'applicazione delle sanzioni

Art. 80	- Accertamento, contestazione e definizione delle trasgressioni	pag. 23
Art. 81	- Remissione in prestito	pag. 23

Titolo VII° - Disposizione in vigore

Art. 82	- Abrogazione di norme preesistenti	pag. 23
Art. 83	- Entrata in vigore	pag. 23

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1: Disciplina dei servizi di Polizia Urbana.

La Polizia Urbana è disciplinata dal presente Regolamento, dalle disposizioni emanate per le singole circostanze dall'Autorità Comunale, nei limiti delle funzioni e dei poteri attribuiti da Leggi o Regolamenti.

Quando nel contesto delle norme non si faccia esplicito riferimento ai soli luoghi pubblici, si intende che le disposizioni si riferiscono anche ai luoghi privati soggetti o destinati ad uso pubblico, od aperti al pubblico passaggio.

Nel presente Regolamento, per indicare gli atti che conferiscono la facoltà di esercitare determinate attività, o consentono determinati comportamenti o situazioni, sono usati i termini concessione o autorizzazione, e considerati sinonimi, i termini licenza o permesso.

Gli atti di cui al comma precedente costituiscono titolo di Polizia Urbana.

Art. 2: Direzione ed esecuzione dei servizi di Polizia Urbana.

Il servizio di Polizia Urbana è diretto dal Sindaco e viene attuato dagli appartenenti alla Polizia Municipale, nonché dagli altri funzionari ed agenti che, a norma di Legge, abbiano l'obbligo di far osservare le disposizioni dell'Autorità Comunale.

Salvo quanto disposto dall'art. 13 della Legge 24/11/1981 n. 689, nell'esercizio delle loro funzioni e nei limiti dei poteri loro attribuiti, i predetti pubblici ufficiali hanno facoltà di accedere, nelle dovute forme, nei locali soggetti alla vigilanza dell'Autorità Comunale, onde assicurare dell'adempimento delle prescrizioni imposte dalla Legge, dai Regolamenti o dall'Autorità.

Per accertamento dei reati e per il compimento di altri atti di Polizia Giudiziaria, debbono osservarsi le norme vigenti in materia di Procedura Penale.

Art. 3: Richiesta e rilascio di concessioni e autorizzazioni.

Le richieste dei titoli previsti dal presente Regolamento devono essere indirizzate al Sindaco con domanda motivata, con l'osservanza delle leggi sul bollo, firmata dai richiedenti e corredata dai documenti eventualmente prescritti.

Per decidere sull'istanza, il Sindaco può avvalersi degli organi tecnici e consultivi del Comune e può assumere informazioni e accertamenti.

Prima del rilascio dell'autorizzazione o della concessione, il Sindaco ha facoltà di fissare un termine entro il quale il richiedente deve completare la documentazione necessaria per il perfezionamento della pratica. Tale termine può essere fissato normalmente fino a 60 giorni. In casi eccezionali e particolarmente quando per la utilizzazione del titolo si renda necessario l'approntamento di locali la esecuzione dei lavori, il termine stesso può essere congruamente prorogato.

I titoli vengono rilasciati, con atto scritto, dagli uffici competenti, secondo l'ordinamento interno del Comune.

I titoli si intendono accordati:

- a) Personalmente al titolare, salvo espressa autorizzazione a farsi rappresentare;
- b) Previo pagamento di tasse eventualmente dovute per l'atto medesimo.
- c) Senza pregiudizio di diritti di terzi.
- d) Con l'obbligo per il titolare di riparare tutti i danni derivanti dalle opere e dalle occupazioni permesse, sollevando il Comune da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto dell'autorizzazione o della concessione data.
- e) Sotto l'osservanza delle disposizioni di Legge e di tutte le condizioni prescritte.
- f) Con facoltà di sospensione o di revoca per motivi di interesse pubblico.
- g) Con facoltà di sospensione o di revoca, senza alcun rimborso, in caso di inosservanza delle disposizioni regolamentari, delle condizioni cui il titolo è subordinato, o dei provvedimenti emanati anche con atti separati.

Il Sindaco potrà subordinare il rilascio o la validità di taluni titoli:

- 1) Ad un contratto di assicurazione, ai fini della responsabilità civile, adeguato al rischio, che il richiedente è tenuto a stipulare con una compagnia di Assicurazione di sua libera scelta.
- 2) A collaudi statici o a relazione tecniche, ai fini dell'accertamento della sicurezza o dell'idoneità, che dovranno essere eseguite da professionisti, iscritti all'apposito albo, all'uopo incaricati a cura e spese del richiedente.

Nel testo dei titoli o con provvedimenti successivi, potranno essere indicati i limiti e le condizioni da osservare.

Art. 4: Ostensibilità e validità dei titoli.

I titoli di cui al presente Regolamento devono essere tenuti esposti, salvo impedimento obiettivo, nei luoghi e per il tempo per i quali sono stati concessi, in modo che siano chiaramente e facilmente visibili.

Essi dovranno comunque essere esibiti agli Agenti che ne facciano richiesta.

In caso di sottrazione, distribuzione, furto o smarrimento, previa dichiarazione, sottoscritta dal titolare, dei fatti che hanno causato la perdita dell'originale.

I titoli scadono il 31 dicembre di ogni anno, salvo che si diversamente stabilito e comunque non possono avere validità superiore ad un anno.

Alla scadenza, i titoli possono essere rinnovati o prorogati, mediante vidimazione e previo accertamento della permanenza dei motivi per cui sono stati rilasciati e con l'osservanza delle condizioni indicate nell'art. 3.

Art. 5: Sospensione, revoca e decadenza dei titoli.

Salve speciali disposizioni di legge, i titoli rilasciati dal Comune:

- Possono essere sospesi quando venga accertata violazione alle condizioni nei medesimi stabilite o alla normativa vigente;
- Possono essere revocati quando emergano nuovi interessi pubblici da salvaguardare o possibili rischi per la pubblica incolumità;
- Devono essere revocati in caso di abuso o quando vengono meno i requisiti soggettivi dei titolari od oggettivi previsti dalla normativa vigente per il loro rilascio.

Si intende decaduto il titolo:

- Quando il titolare non se ne sia avvalso entro il termine indicato o stabilito nelle speciali norme in base alle quali l'atto è stato rilasciato;
- Quando, senza il nulla osta del Comune, sia stato ceduto ad altri, con o senza scopo di lucro.

I titoli revocati, decaduti o per i quali sia stata presentata formale rinuncia, devono essere restituiti a cura dei titolari o dei loro rappresentanti agli uffici competenti del Comune entro il termine indicato.

Ove si reputi necessario, il Sindaco può disporre che gli atti relativi ai titoli sospesi siano depositati negli uffici Municipali competenti per tutto il periodo della sospensione.

TITOLO II

OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO O PRIVATO APERTO AL PUBBLICO TRANSITO

Art. 6: Divieto di occupare il suolo.

E' proibita qualunque alterazione od occupazione, anche occasionale e con qualsiasi oggetto, di aree pubbliche o private aperte al pubblico transito, nonché degli spazi sovrastanti o sottostanti detti luoghi, senza autorizzazione dell'Autorità Comunale.

Art. 7: Domande per l'occupazione del suolo.

Chiunque intenda occupare suolo pubblico o aperto al pubblico transito, dovrà fare domanda al Sindaco, indicando nella medesima la località e l'estensione dello spazio da occupare, lo scopo dell'occupazione e la durata della stessa.

Art. 8: Occupazioni permanenti e temporanee.

Si considerano permanenti le occupazioni non inferiori ad un anno, anche se non comportano costruzioni di manufatti od installazione di impianti.

Si considerano temporanee le occupazioni la cui durata sia inferiore ad un anno.

Art. 9: Concessione di occupazioni permanenti.

Le occupazioni "permanent" sono deliberate dalla Giunta Municipale, sentiti gli uffici competenti. Le concessioni debbono essere disciplinate, in ogni caso da apposita convenzione da stipularsi dagli interessati con il Comune.

Art. 10: Occupazione di suolo pubblico per l'esercizio del Commercio Ambulante.

Il Commercio ambulante a posto fisso è esercitato nelle aree del pubblico mercato e nelle zone del territorio Comunale appositamente stabilite dal Sindaco a norma di Legge.

Le occupazioni di suolo pubblico per l'esercizio del Commercio ambulante sono disciplinate dal presente Regolamento in conformità alle norme vigenti in materia ed alle disposizioni emanate in applicazione di esse.

Art. 11: Occupazione di suolo pubblico, o soggetto al pubblico transito, per lavori edili e di manutenzione.

Senza autorizzazione o concessione del Comune sono vietate le occupazioni del suolo pubblico o soggette al pubblico transito con steccati, impalcature, ponti di fabbrica, scale, bracci di gru, carichi sospesi, cumuli di macerie o altro materiale che possa comunque costituire pericolo o intralcio.

Le occupazioni di breve durata, tali da non costituire pericolo o intralcio, con piccole scale o sgabelli per la pulizia di vetrate, insegna, targhe, serrande, lampade e

simili sono consentite, senza concessione o autorizzazione , fuorché negli orari che possono essere vietati dal Sindaco con apposita Ordinanza.

Art. 12: Occupazione di suolo pubblico – Diniego.-

Fermo restando quanto previsto dalle norme sulla circolazione stradale, le occupazioni del suolo pubblico possono essere negate quando arrechino intralcio alla viabilità e quando pregiudichino la pubblica incolumità.

In ogni caso deve essere garantito uno spazio sufficiente per il transito dei pedoni.

Art. 13: Divieti ed obblighi per i titolari di autorizzazioni o concessioni per l'occupazione del suolo.

Ai titolari di permessi di occupazione del suolo, salvo particolari convenzioni o autorizzazioni scritte, è vietato:

- a) infiggere pali o punte nel suolo;
- b) smuovere o danneggiare la pavimentazione;
- c) ostacolare o intralciare in qualsiasi modo la circolazione, l'accesso agli edifici ed ai negozi;
- d) depositare immondizie, rifiuti, materiali maleodoranti o putrescibili, rottami nell'area concessa, o tollerarne il deposito.

I titolari di autorizzazioni o concessioni per la occupazione del suolo, in particolare gli esercenti il Commercio ambulante, e coloro che abbiano effettuato operazioni di carico o scarico merci, od eseguito altri lavori, hanno l'obbligo di mantenere e lasciare lo spazio occupato e quello circostante, pulito da ogni immondizia o rifiuto.

Art. 14: Installazione di tende solari..

E' vietata l'installazioni di tende solari e simili, senza titolo rilasciato dal Comune.

Le tende e loro accessori, sporgenti su spazio pubblico o aree soggette a pubblico passaggio, devono avere l'orlo inferiore ad un'altezza non minore di metri 2,20 dal suolo e, comunque, nel rispetto dell'art. 34 del Regolamento Edilizio Comunale.

L'esposizione di tende sporgenti sullo spazio pubblico o aree soggette al pubblico passaggio è di regola vietata qualora ostino ragioni di viabilità o di decoro edilizio o ambientale.

Per le tende perpendicolari in genere e per quelle da collocarsi nel vano di portoni, delle arcate e degli intercolumni, il Sindaco stabilisce caso per caso se, ed a

quali condizioni, possa essere accordato il relativo permesso in rapporto alla situazione locale ed alla sicurezza della circolazione.

Tutte le tende devono essere collocate in modo da non occultare le lampade della pubblica illuminazione, la toponomastica, i cartelli della segnaletica stradale, i quadri delle pubbliche affissioni o qualsiasi altra cosa che debba rimanere in vista del pubblico, specialmente se di interesse artistico, monumentale o storico.

Il Sindaco ha la più facoltà di negare l'autorizzazione quando l'edificio indicato per il collocamento di una o più tende sia di interesse artistico.

In tempo di pioggia o vento le tende non possono rimanere aperte o spiegate se da esse può derivare intralcio o pericolo alla incolumità delle persone o alla circolazione.

Art. 15: Installazione di insegne, targhe, vetrine, striscioni pubblicitari.

Salvo quanto previsto dalle norme sulla circolazione stradale e dal Regolamento Edilizio, sulla pubblicità e pubbliche affissioni e sulle occupazioni degli spazi pubblici o soggetti a pubblico passaggio, è vietata l'installazione di insegne, targhe, vetrine, manifesti, sorgenti luminose, striscioni e altri mezzi pubblicitari senza autorizzazione del Sindaco, che potrà comunque proibirne il collocamento delle linee architettoniche dei fabbricati, risulti offeso il decoro o l'aspetto di luoghi pubblici.

Il Sindaco può prescrivere che le insegne o i cartelli inerenti qualsiasi attività ed i cartelli pubblicitari, abbiano determinate caratteristiche in armonia con le esigenze ambientali.

Sono comunque vietate le sorgenti luminose che producono abbagliamento diretto verso aree di pubblico transito.

Per le installazioni di cui al primo comma, se sporgenti dal marciapiede o sovrastanti la carreggiata, l'altezza dal suolo non potrà essere inferiore a metri cinque.

L'installazione di vetrine o bacheche potrà essere autorizzata, di volta in volta, tenuto conto della sporgenza dal muro e della località.

Art. 16: Collocamento di tavoli, sedie, piante, merci o altro.

L'occupazione di area pubblica o di pubblico transito con tavoli, sedie, piante ornamentali, posacicli, attrezzature commerciali, merci o altro, può essere autorizzata o concessa, a favore di negozianti o altri esercenti che ne facciano formale richiesta, purchè non ostino motivi estetici, viabilistici o di incolumità pubblica.

Nel titolo può essere stabilito che l'occupazione, di cui sopra non è consentita in determinati orari o quando i locali siano chiusi.

Art. 17: Esposizione di derrate all'esterno dei negozi.

Le occupazioni di suolo all'esterno dei negozi per esposizione di derrate e generi alimentari possono essere autorizzate o concesse con l'osservanza di quanto stabilito dalle norme sanitarie e di igiene. Dette merci debbono comunque essere tenute ad un'altezza minima di cinquanta centimetri dal suolo.

TITOLO III

NETTEZZA, DECORO ED ORDINE NEL CENTRO ABITATO

Art. 18: Disposizioni generali.

Tutte le cose, i manufatti, i luoghi pubblici aperti o esposti al pubblico, debbono essere tenuti costantemente puliti e in stato decoroso.

E' pertanto vietata qualsiasi forma di imbrattamento, danneggiamento, depurazione del suolo e degli edifici, anche se dipendente da incuria.

Ai trasgressori, oltre alla sanzione pecuniaria, è fatto obbligo di provvedere alla rimessa in pristino o in stato decoroso.

E' vietato gettare, scaricare, immettere o abbandonare rifiuti se non nei posti e con l'osservanza delle modalità previste dal Regolamento Comunale del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, dal Regolamento di Igiene, dal Regolamento edilizio, dall'ordinanza n. 497 del 27.02.1984 e dalle Leggi e dai regolamenti generali.

Art. 19: Pulizia delle aree date in concessione e delle aree antistanti i negozi e gli esercizi pubblici.

E' proibito agli esercenti di negozi, pubblici esercizi, chioschi, botteghe, laboratori e simili, ai venditori ambulanti e a quant'altri occupino a qualsiasi titolo area pubblica, o di pubblico passaggio, o aree antistanti le stesse, di gettare. Lasciar cadere o abbandonare, alcun residuo o rifiuto che possa danneggiare o sporcare il suolo.

I suddetti esercenti sono tenuti a mantenere pulite le aree circostanti i loro locali o impianti; può esser fatto loro obbligo di mettere a disposizione del pubblico, anche all'esterno del locale, un conveniente numero di idonei porta-rifiuti.

Art. 20: Estirpamento dell'erba, cura delle siepi e piante.

Il Sindaco, con apposita ordinanza, può porre a carico dei proprietari di qualsiasi stabile prospiciente la pubblica via l'obbligo di provvedere all'estirpamento delle erbe nonché alla potatura delle siepi e delle piante crescenti o poste lungo il fronte delle costruzioni e lungo i muri contigui di cinta.

Art. 21: Atti contrari al decoro e alla decenza.

In qualsiasi luogo pubblico aperto o esposto al pubblico, è vietato compiere atti di pulizia personale o soddisfare le naturali esigenze fuori dei luoghi all'oupo destinati.

Art. 22: Manutenzione degli edifici .

I proprietari od i locatari di edifici, nel rispettivo ambito degli obblighi loro imposti dal Codice Civile e dalla normativa vigente, debbono tenere in buono stato di conservazione le porte, i serramenti, le insegne, le targhe, le vetrate, l'androne, le scale, le inferriate, le tende ed ogni altra cosa esposta alla pubblica vista.

Debbono curare che sia sempre che sia sempre garantita una sufficiente illuminazione degli accessi, delle scale e dei passaggi di uso comune aperti al pubblico, giusto disposto dall'art. 61 del T.U. delle Leggi di P.S. n. 773 del 18/06/1931.

Essi hanno altresì l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco ed alla tinteggiatura, alla pulizia dei numeri civici, nonché di tenere in buono stato di efficienza le grondaie ed i tubi di gronda o di scarico fino al suolo.

Art. 23: Deturpamento di edifici pubblici o privati.

Senza pregiudizio per le sanzioni penali è proibito danneggiare, deturpare, imbrattare con scritte, affissioni, disegni o macchie, gli edifici pubblici o privati, i monumenti i muri in genere, le panchine, le carreggiate, i marciapiedi, i parapetti dei ponti, gli alberi e qualsiasi altro manufatto.

Qualora i proprietari , i locatori o gli utenti degli edifici, o chiunque altro abbia interesse alla cancellazione, non provvedono tempestivamente e comunque entro 48 ore dalla constatazione , alla eliminazione dei deturpamenti di cui al comma precedente, tale operazione potrà venir eseguita d'ufficio senza obbligo di preavviso.

Nei casi urgenti, per motivi di ordine, di decoro o di opportunità, il Comune potrà provvedere alla immediata eliminazione dei deturpamenti.

Resta in ogni caso a carico degli interessati provvedere a ripristinare, a propria cura e spese, l'intonacatura, la tinteggiatura e comunque la superficie dei manufatti.

Art. 24: Distribuzione dei manifesti.

Salvo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di pubblicità e pubbliche affissioni, è vietato lanciare o lasciar cadere anche da veicoli e aeromobili, opuscoli o manifesti o altri materiali pubblicitari sulle aree pubbliche, salvo specifica autorizzazione.

La distribuzione dei materiali sopraddetti, con la osservanza delle norme stabilite per la pubblicità, deve essere fatta in modo da non sporcare il suolo e senza causare disturbo alle persone.

Art. 25: Cartelli, iscrizioni, targhe e lapidi.

Salvo quanto prescritto dal precedente art. 15 e da altri Regolamenti o norme di legge, senza autorizzazione del Comune è vietato collocare scritte, insegne, cartelli, figure, lapide e targhe sui muri, sugli infissi e su altri supporti prospicienti le pubbliche vie e piazze.

Gli interessati dovranno presentare al Comune le relative domande corredate dai disegni, delle descrizioni delle opere, dai testi delle iscrizioni e da fotografie dell'edificio e del luogo.

Art. 26: Lavori ed attività Artigianali sul suolo pubblico.

Senza autorizzazione del Sindaco è vietato, in luoghi pubblici o di pubblico transito, esercitare lavori artigianale.

La lavatura o la riparazione dei veicoli, o altre cose mobili, sono di norma vietate.

Sono consentite le riparazione di breve durata per guasti accidentali di piccola entità o causati da forza maggiore o da caso fortuito.

Art. 27: Lavatura ed esposizione di biancheria e panni.

La biancheria, i panni, gli indumenti, i tappeti e simili non potranno essere lavati, sciorinati, distesi o appesi fuori dai luoghi privati.

E' vietato altresì distendere o appendere gli oggetti suddetti alle finestre, ai terrazzi e balconi prospicienti la pubblica via, salvo quanto diversamente stabilito con ordinanza.

Le operazioni di cui sopra sono consentite nei luoghi interni, purchè non si provochi gocciolamento sull'area pubblica o uso comune.

Art. 28: Battitura di panni e tappeti.

E' vietato scuotere spolverare e battere sul suolo pubblico, o soggetto a pubblico transito, o dalle finestre e dai terrazzi prospicienti la pubblica via o luoghi pubblici, indumenti, stuoie, stracci, materassi e simili, dalle ore 8,00 alle ore 22,00 nel periodo estivo e dalle 9,00 alle 20,00 nel periodo invernale.

Art. 29: Pulizia di anditi, vetrine, negozi, esercizi ed abitazioni.

La pulizia degli anditi, delle vetrine, delle soglie, degli ingressi e de marciapiedi antistanti i negozi , gli esercizi e le abitazioni, deve essere eseguita senza arrecare molestia o intralcio ai passanti e comunque entro le ore 8,00 del mattino.

Art. 30: Manutenzione ed uso degli scarichi pubblici e privati.

E' vietato otturare gli scarichi pubblici o immettervi oggetti che possano essere causa di intasamento, nonché introdurre spazzature nelle caditoie destinate allo scolo delle acque.

I proprietari degli edifici, gli affittuari e chiunque è nel godimento di un immobile, deve provvedere alla manutenzione ed al buon funzionamento dei tubi di scarichi delle acque, in modo da evitare qualsiasi intasamento degli scarichi pubblici o dispersione del suolo.

Art. 31: Deposito ed asporto dei rifiuti solidi urbani.

I rifiuti solidi urbani dovranno essere conferiti con le modalità, nei luoghi e negli orari, stabilite dal Sindaco con propria ordinanza n. 497 del 27/02/1984 e dall'apposito Regolamento Comunale di raccolta e smaltimento.

E' vietato gettare o calare rifiuti, sciolti od in contenitori, nelle strade pubbliche o nei corsi d'acqua.

Il conferimento e la raccolta di rifiuti e di materiali di scarto voluminosi o ingombranti, dovranno avvenire secondo quanto stabilito dal Sindaco con propria ordinanza o dal regolamento comunale di raccolta e smaltimento di rifiuti solidi urbani.

Salvo quanto può essere disposto dal regolamento sopra citato, è vietato accedere ai luoghi destinato al conferimento, deposito, raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi, senza giustificato motivo, rimanendo comunque vietato rovistare ed asportare qualsiasi materiale ivi giacente.

Art. 32: Trasporto di letame, materiale di espurgo e maleodorante.

Le operazioni di espurgo e trasporto delle materie liquide e solide provenienti da latrine, fogne, fosse di deposito, stalle, dovranno essere effettuate con criteri, le modalità e negli orari stabiliti dal regolamento Comunale di Igiene.

In ogni caso dovranno essere evitate esalazioni di odori sgradevoli o molesti e la dispersione del materiale trasportato.

Art. 33: Trasporto di materiali di facile dispersione.

Senza pregiudizio di quanto previsto dalle vigenti norme in materia di circolazione stradale, di igiene e sanità, il trasporto di materiale di facile dispersione come: rena, calcina, carbone, terra, sabbia, limature, segature, detriti, fango, acque luride od altro, dev'essere effettuato con veicoli adatti al trasporto dello stesso, con i dovuti accorgimenti, in modo da evitare dispersioni sul suolo o nell'aria.

Art. 34: Sgombero della neve e delle formazioni di ghiaccio.

I proprietari, gli affittuari e gli inquilini delle case e gli esercenti di negozi, di laboratori e di pubblici esercizi, hanno l'obbligo di provvedere allo sgombero della neve e del ghiaccio dai marciapiedi antistanti gli immobili di rispettiva competenza e di coprire o cospargere con materiale anti-sdruciolevole le formazioni di ghiaccio sul suolo.

Nel caso di formazioni di ghiaccio sui cornicioni degli edifici o su altri punti dei fabbricati sovrastanti il suolo pubblico o soggetto al pubblico transito, i soggetti di cui al comma precedente dovranno provvedere all'abbattimento dei blocchi di ghiaccio.

In caso di abbondanti nevicatae il Sindaco potrà inoltre ordinare lo sgombero della neve dai tetti, terrazzi, e balconi.

E' vietato scaricare o depositare sul suolo pubblico la neve o il ghiaccio provenienti da luoghi privati, o gettare o spargere acqua che possa gelare.

Art. 35: Scarico di residui di costruzioni e riparazioni.

Resta vietato eseguire, senza titolo del Comune, lo scarico ed il deposito anche temporanei, sul suolo pubblico e in aree aperte al pubblico, dei residui di costruzioni, ruderi, calcinacci o materiali di sterramento.

Lo scarico ed il deposito dei materiali di cui al comma precedente, potranno essere effettuati nei luoghi appositamente destinati o autorizzati dall'Autorità Comunale.

Senza autorizzazione del Comune è vietato asportare i materiali sopra citati dai luoghi appositamente destinati.

Il Sindaco può ordinare la rimozione, anche su aree private esposte al pubblico, di scarichi o depositi effettuati abusivamente o per un tempo superiore a quello consentito.

I trasgressori, oltre a soggiacere alla sanzione pecuniaria, dovranno provvedere alla rimozione del materiale depositato.

In caso di inadempienza, previa diffida, la rimozione sarà eseguita d'ufficio a spese del trasgressore.

Art. 36: Emissioni di fumo ed esalazioni - polvere.

Fatto saldo quanto disposto dalle norme di legge in materia di inquinamento atmosferico, è proibito sollevare polvere, provocare emissione di fumi, pulviscolo, limature, fuliggine, vapori ed esalazioni che arrechino danno o molestia.

Coloro che, per motivi della loro attività, debbono compiere operazioni che possono sollevare polvere, provocare fumo, vapore, odori nauseabondi o molesti, devono adottare le cautele necessarie e conformi alla buona tecnica, per evitare o ridurre al minimo ogni inconveniente.

E' vietato bruciare sterpi, rifiuti di giardinaggio od altro materiale quando ne possa derivare danno o molestia al vicinato o a luoghi di pubblico transito.

Art. 37: Altri atti vietati.

In tutto il territorio del Comune di Malo resta altresì vietato in luogo pubblico o aperto al pubblico:

- a) eseguire la pulizia di persone, cose e animali;
- b) gettare o lasciar cadere carta, liquidi, polveri o altri oggetti;
- c) collocare, senza apposito titolo, addobbi, festoni, luminarie;
- d) lasciar vagare o abbandonare qualsiasi specie di animali;
- e) eseguire qualsiasi gioco che possa costituire pericolo o molestia, fuori dai luoghi a ciò destinati;
- f) effettuare pratiche sportive o ricreative pericolose o moleste;
- g) depositare recipienti o altro sotto le pubbliche fontane;
- h) Calpestare le aiuole e, laddove il divieto sia segnalato, negli spazi erbosi, nonché cogliere fiori, manomettere piante o comunque danneggiarle;
- i) Sedersi sulle aiuole o sopra i monumenti o altri edifici, sulle catenelle, sui corrimano, sui parapetti dei ponti;
- l) Arrampicarsi sugli alberi, sui pali, sulle inferriate, sugli edifici o sui monumenti;
- m) Sdraiarsi o salire sulle panchine;
- n) Condurre cani e animali in genere in luoghi soggetti a pubblico passaggio, a meno che il conducente sia munito di apposita attrezzatura per la immediata pulizia del suolo e provveda immediatamente a raccogliere e asportare gli escrementi;
- o) Introdurre animali in tutti gli ambienti e luoghi in cui si effettua preparazione, manipolazione e commercio e somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, nonché nell'area destinata a mercato settimanale;

Art. 38: Caravan, autocaravan, tende, carri e accampamenti.

In tutto il territorio Comunale è vietata, fuori dalle aree appositamente attrezzate, la sosta per pernottamento di Caravan, autocaravan, tende e carri abitazione in genere.

La sosta delle carovane dei nomadi è consentita solo fuori dall'abitato e negli spazi prestabiliti.

Qualora la presenza di cui al comma precedente, e per il numero delle stesse, o per motivi di igiene, possa essere pregiudizievole per la tutela delle persone, il Sindaco potrà ordinare che le persone non iscritte nelle liste anagrafiche del Comune abbandonino il territorio Comunale, unitamente alle proprie cose, entro 48 ore.

Trascorso il termine fissato per lo sgombero, sarà data esecuzione all'ordine ingiunto a mezzo della Forza Pubblica.

TITOLO IV

QUIETE E SICUREZZA NEL CENTRO ABITATO

Art. 39: Disposizioni di carattere generale.

In tutti i luoghi pubblici aperti al pubblico, ed in quelli privati esposti al pubblico, è vietato tenere comportamenti o compiere azioni che rechino pregiudizio alla sicurezza delle persone, comunque disturbo o molestia alla quiete pubblica, al riposo od alle occupazioni altrui.

Art. 40: Cortei, cerimonie, riunioni e manifestazioni.

Fatto salvo quanto previsto dalle Leggi di Pubblica Sicurezza, chi promuove cortei, cerimonie o riunioni in luogo pubblico, deve darne avviso al Sindaco almeno tre giorni prima di quello fissato per il loro svolgimento.

Per le manifestazioni che comportano provvedimenti relativi alla viabilità e che il loro svolgimento implicano limiti o divieti alla circolazione, l'avviso al Sindaco dovrà essere dato almeno cinque giorni prima.

Sono esenti dall'obbligo di cui ai commi precedenti i comizi elettorali, per i quali si osservano le disposizioni di cui alla Legge 24/04/1975 n. 130 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 41: Custodia e detenzione di cani o di altri animali.

E' vietato tenere in abitazioni, stabilimenti, giardini od in altri luoghi privati, cani od altri animali che disturbino la quiete dei vicini, specialmente di notte e durante le ore destinate al riposo pomeridiano.

Il detentore potrà essere diffidato ad allontanare l'animale molesto od a porlo in condizioni da non disturbare.

I detentori di cani o di altri animali, in luoghi privati, dovranno collocare o custodire i medesimi in modo che non possano arrecare danno o molestia a chi transiti sulla pubblica via.

Ai proprietari e detentori di cani o altri animali è vietato condurre, lasciar vagare o abbandonare i medesimi se affetti da malattie, ferite o piaghe ributtanti.

Art. 42: Circolazione dei cani in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, tutti i cani devono essere muniti di collare, portante la apposito targhetta Comunale e dovranno essere tenuti con solido guinzaglio di lunghezza non superiore a centimetri ottanta.

Tutti i cani di grossa taglia, come i mastini, gli alani, i doberman, i pastori, nonché quelli di indole mordace, dovranno essere muniti anche di idonea museruola.

Nei giardini, negli orti, nelle aie ed in altri luoghi privati aperti, o nei quali non sia impedito l'accesso a terzi, i cani possono essere tenuti sciolti e senza museruola quando l'accesso a detti luoghi sia chiuso e provvisto di cartello con l'indicazione "attenti al Cane".

Possono essere tenuti senza guinzaglio e museruola:

- i cani da caccia in aperta campagna a seguito dei cacciatori;
- i cani da pastore quando accompagnino il gregge;
- i cani poliziotto durante l'impiego per fini di Polizia;

Art. 43: Cattura dei cani e altri animali.

I cani e gli altri animali trovati a vagare in luogo pubblico saranno catturati dal personale a ciò addetto; è proibito impedire agli addetti alla cattura l'esercizio delle loro funzioni come pure cagionare o favorire la fuga degli animali da catturare.

Art. 44: Molestie agli animali.

E' vietato molestare gli animali o utilizzarli in modo da arrecare agli stessi molestie o sofferenze.

Art. 45: Rumori o suoni nelle abitazioni o in altri locali.

Nelle abitazioni ed in generale in tutti i locali pubblici o privati, l'uso di strumenti musicali, di apparecchi per uso domestico come aspirapolvere, lucidatrici, lavatrici, ventilatori, macchine per dattilografia, giradischi e simili, deve essere fatto con particolare moderazione in modo da non arrecare disturbo al vicinato.

E' comunque vietato il disturbo delle persone dalle ore 21,00 alle ore 7,00 durante il periodo invernale e dalle ore 22,00 alle ore 7,00 durante quello estivo, coincidente con l'inizio dell'ora legale; nonché dalle ore 12,30 alle 14,30 durante tutto l'anno.

Art. 46 Impianto e uso di macchinari.

L'impianto e l'uso di macchinari nelle abitazioni, o nelle vicinanze delle stesse, deve essere effettuato in modo da non arrecar danno o molestia, a causa di rumori, vibrazioni, scuotimenti o altro.

Art. 47: Segnalazioni sonore, sirene e campane.

Sono vietati gli abusi di segnalazioni sonore, sirene e campane.

Negli stabilimenti industriali l'uso delle sirene è consentito, dalle ore 7,00 alle ore 21,00, per segnalare gli orari di inizio e termine del lavoro.

Le segnalazioni di cui al comma precedente devono essere di breve durata, comunque non superiore a 10 secondi e di intensità moderata.

Art. 48: Dispositivi sonori di allarme.

L'impianto e il funzionamento di segnali d'allarme sonori, installati su edifici od autoveicoli o su altri beni, percepibili dall'esterno, sono soggetti all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. il segnale acustico d'essere predisposto in modo tale da non essere percepito oltre il raggio di 250 metri e deve cessare entro 15 minuti dall'inizio, anche se il segnale è intermittente;
2. congiuntamente al funzionamento del segnale di allarme acustico installato in edifici, deve entrare in funzione un segnale luminoso a luce lampeggiante di colore rosso, visibile dall'esterno e collocato in punto idoneo a localizzare prontamente la sede da cui proviene l'allarme. Allo stesso fine è facoltativa l'installazione di altri segnali luminosi analoghi, nella strada o in altri luoghi di uso comune (scale, pianerottoli, ecc.) in corrispondenza della porta di accesso al locale dove è partito il segnale d'allarme.

I segnali d'allarme, di cui sopra, debbono essere installati sugli edifici con l'osservanza delle norme edilizie e non debbono emettere suoni che possano confondersi con le sirene di allarme degli automezzi di soccorso o della Polizia.

Art. 49: Attività rumorose vietate.

Sono vietate:

- a) le grida dei venditori di merci in genere
- b) la pubblicità sonora
- c) l'uso di amplificatori sonori
- d) il trasporto, il carico e lo scarico di materiali senza le opportune cautele atte a eliminare o ad attutire i rumori.

Le attività, di cui ai punti b) e c) del comma precedente, possono essere consentite con autorizzazione del Comune e fatto salvo quanto disposto dalle norme vigenti in materia di pubblicità.

Anche nei casi consentiti, tali attività, debbono essere esercitate evitando eccessivo rumore.

Attività rumorose, diverse da quelle sopra indicate, potranno essere individuate dal Sindaco con apposita ordinanza, con cui potrà disporre speciali o particolari prescrizioni.

Art. 50: Attività Professionali rumorose e incomode.

L'esercizio di professioni o mestieri rumorosi e incomodi, come pure l'uso di macchine, apparecchi e strumenti che provochino rumori, strepiti o vibrazioni, è consentito:

nel periodo estivo (coincidente con l'ora legale):

- dalle ore 7,30 alle ore 12,30
- dalle ore 15,00 alle ore 21,00

nel periodo invernale:

- dalle ore 7,30 alle ore 12,30
- dalle ore 14,30 alle ore 20,00

Tali limitazioni di orario non si applicano nelle zone che, secondo lo strumento urbanistico vigente, sono destinate all'Industria e all'Artigianato. Dovranno comunque essere adottate tutte le cautele e gli accorgimenti affinché il rumore siano contenuti al minimo e non oltrepassino i limiti della normale tollerabilità.

Il Sindaco, per speciali e motivati casi, potrà imporre particolari adempimenti e limitare ulteriormente l'orario delle attività di cui al presente articolo.

Art. 51: Rilevamento e repressione delle attività rumorose.

La natura ed il grado di intensità dei rumori negli edifici ed all'aperto, verranno accertati d'ufficio o a richiesta degli interessati.

Qualora il livello sonoro superi i limiti della normale tollerabilità, i responsabili – previa diffida – sono tenuti ad eliminare la fonte del disturbo o ad attenuarla.

Art. 52: Mestieri girovaghi.

Fatto salvo quanto previsto dalle norme di Pubblica sicurezza, i mestieri girovaghi come cantante, suonatore, giocoliere, fotografo, disegnatore sul suolo, lustrascarpe e simili, sono vietati senza permesso del Comune.

Art. 53: Trasporti di oggetti.

Il trasporto a mano di oggetti pesanti o voluminosi, o pericolosi, deve essere fatto con le opportune cautele e da persone idonee. Gli oggetti acuminati o taglienti come vetri, ferri appuntiti, falci, debbono essere muniti degli opportuni ripari durante il trasporto. Gli oggetti rigidi come tubi, aste, scale quando superano la lunghezza di tre metri e vengono trasportati orizzontalmente, debbono venir sorretti da almeno due persone.

Art. 54: Circolazione e trasporto di animali pericolosi.

E' vietata la circolazione o il trasporto di animali pericolosi se non rinchiusi in apposite ed idonee gabbie.

Art. 55: Depositi di cicli, carrozzelle e carriole.

E' vietato depositare cicli, ciclomotori , carrozzelle, carriole ed altri veicoli sotto i portici, nei sottopassaggi, a ridosso delle vetrine e degli accessi ai locali, nonché in altri luoghi dove possano arrecare intralcio.

Art. 56: Rovinio di parti o accessori di fabbricati.

Oltre a quanto prescritto nel titolo III° del presente Regolamento per la nettezza, il decoro o l'ordine del centro abitato, ogni edificio e le sue pertinenze debbono essere tenuti in buono stato di conservazione per evitare per evitare pericoli e danni.

Particolarmente diligenza deve essere rivolta alla buona conservazione dei camini, dei fumaioli, delle balconate, dei cornicioni, dei rivestimenti, degli stemmi, dei tetti e delle grondaie.

Qualora si verificano improvvisi pericoli di rovina o caduta di oggetti, i proprietari e coloro che hanno in godimento il fabbricato, hanno l'obbligo di provvedere immediatamente ad apporre gli opportuni segnali e ripari a tutela della pubblica incolumità e di darne contestualmente avviso all'Autorità Comunale.

Art. 57: Collocamento di oggetti di ornamento ed i cose mobili in luoghi privati.

Gli oggetti di ornamento come vasi, cassette di fiori, gabbie e altri oggetti collocati – anche occasionalmente- sui balconi, terrazzi o appesi alle pareti esterne, debbono essere assicurati in modo tale da evitare che possano cadere su luoghi pubblici o di uso comune.

Art. 58: Protezioni in occasione di lavori.

I marmisti, gli scalpellini, i muratori, i pittori, i decoratori e gli operai in genere, quando lavorano sullo spazio pubblico o nelle adiacenze di luoghi aperti al pubblico, devono provvedere al collocamento di idonei ripari atti ad impedire che strumenti, schegge, detriti, polveri, colori o altro possano cadere sui passanti e che il lavoro sia comunque causa di danno o molestia al pubblico.

Art. 59: Protezione di pozzi, cisterne, scavi, cave e fosse.

I pozzi e le cisterne devono avere le bocche o le sponde munite di idoneo parapetto di chiusura o di altri ripari atti ad impedire che vi cadano persone, animali e oggetti in genere.

Gli scavi, le cave e le fosse esistenti in luoghi accessibili, devono essere opportunamente segnalate e delimitate a tutela della pubblica incolumità.

Art. 60: Apertura di botole e chiusini.

E' vietato sollevare o aprire caditoie, chiusini, botole o pozzetti senza il permesso del Comune.

Le operazioni indicate nel comma precedente possono venir autorizzate con l'osservanza delle opportune cautele per la sicurezza della circolazione stradale e delle persone.

Art. 61: Pitture e verniciature fresche.

Le vetrine, le porte, le cancellate, i muri ed altri manufatti ubicati su spazi pubblici o aperti al passaggio, dipinti o verniciati o lubrificati di fresco, dovranno essere opportunamente segnalati o riparati.

Art. 62: Esposizioni.

Salvo quanto previsto da particolari disposizioni di legge, il Sindaco potrà vietare o subordinare a particolari prescrizioni le esposizioni o mostre di qualsiasi genere, effettuate anche in locali privati prospicienti luoghi di pubblico transito, pericolosi per la incolumità pubblica.

Art. 63: Installazione di tralicci, gru ed altri impianti di sollevamento.

L'installazione di tralicci, di pali di sostegno, di intelaiature, di ponti di fabbrica o di altri impianti di sollevamento, deve essere effettuata secondo le regole della buona tecnica, in modo da evitare pericoli per chi si trovi sul suolo pubblico o aperto al pubblico.

Tali impianti, anche se effettuati su aree private, debbono essere ancorati solidamente o disposti in modo da impedire la loro caduta sul suolo pubblico o aperto al pubblico o altrove.

Il bracci delle gru, nei momenti di inattività, debbono essere lasciati in modo da offrire la minor resistenza al vento.

Resta salvo quanto previsto dalle norme per la prevenzione degli infortuni.

Art. 64: Carichi sospesi.

Le manovre con carichi sospesi sopra aree pubbliche o aperte al pubblico non possono essere effettuate senza autorizzazione del Comune.

Le autorizzazioni vengono concesse nei casi di necessità e nei limiti indispensabili in relazione ai lavori da eseguire.

Art. 65: Recinzioni.

Le recinzioni confinanti con le aree pubbliche o aperte al pubblico debbono essere prive di sporgenze acuminate o taglienti o di fili spinati fino all'altezza di metri 2,50.

Art. 66: Luminarie e cavi elettrici.

Le luminarie e gli altri addobbi luminosi, i cavi volanti per la conduzione dell'energia elettrica in via precaria o provvisoria, possono essere installati previa autorizzazione Comunale.

Le installazioni di cui al comma precedente debbono essere eseguite secondo le regole della buona tecnica per evitare incidenti e danni alle persone e alle cose.

Art. 67: Uso e manomissioni di segnali.

E' vietato alle persone non autorizzate usare o manomettere gli apparati per la regolazione della circolazione stradale o limitare i segnali acustici o luminosi d'uso degli Agenti addetti alla viabilità o dei veicoli di soccorso.

Art. 68: Detenzione e deposito di materie infiammabili.

Salvo quanto previsto dalle norme di Pubblica Sicurezza e per la prevenzione di incendi, è vietato detenere nelle case di abitazione e loro pertinenze, nei negozi, nelle botteghe e negli esercizi in genere, materie liquide solide e gassose facilmente infiammabili, in quantità superiore a quella d'uso corrente per fini domestici, per il tipo di locale o dell'esercizio.

Fatto salvo quanto previsto da altre norme di Legge il Sindaco, con apposita ordinanza, potrà vietare o stabilire le modalità per la detenzione e il deposito di materiali combustibili solidi, liquidi o gassosi, anche in luoghi privati.

Art. 69: Contatori del gas e bombole.

Salvo diverse disposizioni di Legge previste per la potenzialità e quantità, i contatori di gas e le bombole devono essere collocati in locale aerato direttamente dall'esterno, con esclusione del vano scale.

E' fatto assoluto divieto di depositare od utilizzare bombole con peso specifico del gas superiore a 0,8 in locali interrati o simi-interrati.

Quando risulti possibile, in relazione alla ubicazione e struttura del locale, i contatori e le bombole devono essere collocati all'aperto.

Art. 70: Indicazione del recapito di persone per casi di emergenza.

Coloro che gestiscono negozi, botteghe, laboratori, pubblici esercizi od amministrano condomini, sono autorizzati a collocare all'esterno dell'edificio – in prossimità dell'ingresso principale, sulle saracinesche od in altro luogo facilmente visibile – una targa delle dimensioni massime di cm. 15 x 10, contenente la scritta: "In caso di emergenza chiamare (seguita dal cognome, nome, indirizzo e numero telefonico della persona alla quale bisogna rivolgersi quando i locali sopra indicati siano chiusi o temporaneamente disabitati)".

Il Sindaco, con propria ordinanza, potrà rendere obbligatoria l'esposizione della targa di cui al comma precedente.

Art. 71: Altri divieti per la prevenzione di incendi ed esplosioni.

Allo scopo di prevenire incendi ed esplosioni, è vietato:

1. usare, manipolare o travasare a contatto del pubblico, prodotti esplosivi e gas, al di fuori dei luoghi a ciò destinati;
2. usare fiamme libere per lavori in impianti, cisterne, tubazioni in cui possano esservi tracce di materiali infiammabili;
3. far uso di fiamme od accendere fuochi in luogo pubblico o privato, senza giustificato motivo e senza le dovute cautele, in particolare nei boschi, nelle zone alberate, in quelle a vegetazione arborea o arbustiva, o nelle loro vicinanze;

4. depositare in luoghi di pubblico transito recipienti, serbatoi, cisterne contenenti sostanze infiammabili o esplosivi o loro residui, nonché stazionare con veicoli, usati o adibiti al trasporto delle suddette sostanze, nelle adiacenze di fabbricati o altri luoghi frequentati da persone;
5. porre, lasciar cadere o disperdere sul suolo pubblico, materie infiammabili che possano essere causa di inquinamento o di incendio;
6. impedire o intralciare in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo, l'accesso o l'uso di mezzi installati o predisposti per la prevenzione degli incendi.

Art. 72: Uso delle risorse idriche potabili.

Qualora sia necessario regolamentare o limitare l'uso delle risorse idriche, onde evitare disagi alla collettività, il Sindaco potrà vietare o disciplinare l'uso dell'acqua potabile della rete idrica pubblica per innaffiare orti e giardini, per lavare veicoli o per altre attività di volta in volta individuate con apposita ordinanza.

TITOLO V

COMMERCIO FISSO E AMBULANTE – ESERCIZI PUBBLICI

Art. 73: Obbligo di vendita.

Coloro che esercitano il commercio non possono, senza giustificato motivo, rifiutare la vendita della merce secondo gli usi e nelle quantità normalmente richieste dai consumatori.

Art. 74: Condizioni dei locali e delle attrezzature di vendita.

Salvo quanto previsto dalle norme di igiene e sanità, i locali adibiti al commercio ed i pubblici esercizi, debbono essere tenuti costantemente puliti, in stato decoroso e, quando siano aperti al pubblico, sufficientemente illuminati.

Nei locali adibiti al comma precedente non possono essere svolte attività incompatibili con la destinazione d'uso del locale o dell'esercizio.

Gli esercenti il commercio ambulante, a posto fisso, debbono servirsi di un banco decoroso e tenerlo con pulizia e cura.

Le tende in genere, interne ed esterne, debbono essere tenute in buono stato di pulizia e di manutenzione.

Art. 75: Indicazione del peso delle merci.

Fatto salvo quanto disposto dalla normativa vigente in materia di vendita a peso netto, gli esercenti il commercio quando vendono merci a peso sono tenuti, a richiesta dell'acquirente, ad indicare per iscritto sui pacchi il peso della merce.

Art. 76: Disposizione dei prezzi.

Fatte salve le esenzioni espressamente previste per talune merci dalle disposizioni di legge per il commercio, chiunque espone merci per la vendita al pubblico, al minuto, deve indicare il prezzo sulle medesime.

L'obbligo di cui al comma precedente non si applica alle merci e prodotti commissionati dai clienti.

Art. 77: Carta da involgere.

Fermo restando quanto disposto dalla normativa vigente, nei punti e nei luoghi di vendita è vietato recuperare la carta già usata e riutilizzata per avvolgere generi combustibili.

Art. 78: Limiti per il commercio ambulante senza posto fisso.

E' vietato il commercio in forma itinerante lungo le strade comprese nel centro storico.

Il commercio in forma itinerante potrà essere vietato altresì nelle altre strade e aree individuate dal Sindaco con ordinanza.

Eventuali deroghe potranno essere autorizzate dal Sindaco sentita la Commissione per il commercio ambulante.

Nell'area di cui al primo comma sono vietati, senza permesso del Comune, anche gli altri mestieri girovagli.

E' vietata la sosta in attesa per un tempo superiore a 15 minuti.

Art. 79: Contegno degli esercenti il commercio.

E' vietato agli Esercenti il commercio gridare od usare amplificatori per reclamizzare le merci o per altri motivi, come pure attirare clienti in modo sconveniente e con giochi o scommesse.

Gli esercenti hanno l'obbligo di usare vestiti, grembiuli, camici ed altri indumenti decorosi e puliti. In particolare i macellai ed i salumieri non possono indossare, in luogo pubblico, indumenti intrisi di sangue.

Chi manopola generi alimentari deve usare obbligatoriamente una cuffia che copra interamente i capelli.

In caso di recidiva, oltre all'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste, il sindaco potrà sospendere i trasgressori dell'esercizio del commercio, nel territorio Comunale, fino a 7 giorni.

Il Sindaco potrà disporre la sospensione dell'esercizio, per una durata superiore a 7 giorni, dopo aver sentito il parere della Commissione per il Commercio fisso o ambulante.

TITOLO VI°

NORME DI PROCEDURA PER L'ACCERTAMENTO DELLE TRASGRESSIONI E PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI

Art. 80: Accertamento, contestazione, e definizione delle trasgressioni.

Per l'accertamento delle trasgressioni, la contestazione, la notificazione delle medesime e per la definizione degli accertamenti, per l'introito e devoluzione dei proventi riscossi, si osservano – in quanto applicabili – le norme del Testo Unico della legge Comunale e Provinciale e la Legge 24/11/1981 n. 689.

Art. 81: Rimessa in prestito.

Quando la trasgressione abbia arrecato danni al Comune, il Sindaco potrà ordinare al trasgressore ed alla persona civilmente obbligata in solido, la rimessa in pristino o la eliminazione delle conseguenze dannose, entro un congruo termine.

In caso di inadempienza, il Sindaco potrà far eseguire gli occorrenti lavori d'ufficio, addebitando le spese agli interessati.

TITOLO VII°

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 82: Abrogazione di norme preesistenti.

Il presente regolamento abroga:

1. Il regolamento di Polizia Urbana deliberato dal Consiglio Comunale in data 3/11/1969 al n. 76, approvato definitivamente con delibera Consiliare n. 38 del 7/06/1974, esecutiva sub. N. 18869 Regione Veneta, sez. di Vicenza , il 5/07/1974.
2. Ogni altra disposizione Regolamentare Comunale contraria o incompatibile con la presente normativa.

Art. 82: Abrogazione di norme preesistenti.

Il presente Regolamento, soggetto all'esame da parte del preposto Organo Tutorio, entrerà in vigore dopo le pubblicazioni di cui all'art. 62 del T.U. 3/03/1934 n. 383.